



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 07/10/2022*

*Numero Registro Dipartimento 1423*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 12119 DEL 11/10/2022**

**Oggetto:** Accordo di Programma Quadro (APQ) “rafforzato” Difesa del Suolo – Erosione delle Coste Delibera CIPE n. 87/2012. Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (Porto di Cetraro - litorale di Sangineto) - I stralcio funzionale da realizzarsi in Loc. San Pietro nel Comune di Bonifati (CS) - Codice intervento ECI14.

Proroga del D.D.G. n. 12177 del 13/10/2016 inerente la positiva Valutazione di Impatto Ambientale e conclusione del procedimento amministrativo ad istanza di parte di rilascio dell’autorizzazione ambientale regionale all’escavo e dragaggio di sedimenti marini e ripascimento della spiaggia, ai sensi dell’art. 21 della l. 179/2002, dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 del D.M. n. 172/2016.

Proponente e titolare dell'autorizzazione: Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici – Settore Interventi a Difesa del Suolo.

Dichiarazione di conformità della copia informatica



**REGIONE CALABRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI

- lo Statuto regionale;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 379 del 11/08/2021 recante assegnazione della Dirigente Avv. Edith Macri al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 11493 del 10/11/2021 con il quale è stato conferito all’avv. Edith Macri l’incarico di reggenza del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile”, del Dipartimento “Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la D.G.R. n. 183 del 30/04/2022 recante “Riassegnazione Dirigenti”;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria all’ing. Salvatore Siviglia;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021, n. 11180 del 3/11/2021 e n. 7859 del 13/07/2022 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione SVT (VIA-AIA-VI) nonché il responsabile dei procedimenti ex art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 6328 del 14/06/2022 recante “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2002. Assunzione atto di micro organizzazione”;

### VISTI ALTRESÌ

- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
- la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernete la conservazione degli uccelli selvatici;
- la Direttiva 85/337/CE (modificata dalla Direttiva 97/11/CE e dalle successive Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE) sulla “Valutazione dell’Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”, il cui Allegato II include tra le opere soggette a VIA (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) il “recupero di terre dal mare” (tipologie per lo più attinente alle opere di bonifica), “l’estrazione di minerali mediante dragaggio marino” e le “opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare”;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, in particolare, l’art. 1, che pone l’obiettivo di proteggere, rafforzare e migliorare l’ambiente acquatico;
- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla “Valutazione e gestione dei rischi da alluvione”, laddove è previsto per le aree costiere l’adozione di specifici piani di gestione del rischio in funzione del livello: basso, medio o alto, nonché previsioni che riguardano il tema dell’erosione costiera sotto l’aspetto “precauzionale”,

con lo scopo di anticipare il possibile danno alla fascia costiera attraverso un'analisi scientifica del rischio;

- la Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, dando indicazioni sulla necessità di integrazione e complementarietà dei diversi strumenti e di visione unitaria;
- la Legge 31 dicembre 1982 n. 979 concernente "Disposizioni per la difesa del mare";
- la Legge 28 gennaio 1984, n. 94 "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 che, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE, regola la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, classificando le praterie di Posidonia oceanica habitat prioritario di conservazione;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15 marzo 1997), laddove all'art. 89, comma 1, lettera h: "Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri", nonché all'art. 70, comma 1, lettera a) di tale norma è previsto che "Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in particolare: i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere";
- la Legge 31 luglio 2002 n. 179 (Disposizioni in materia ambientale) che attribuisce la competenza sulla costa in maniera definitiva alla Regione, laddove in particolare nell'art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera) si afferma: "per gli interventi di tutela della fascia costiera l'autorità competente è la Regione";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., laddove prevede in particolare:
  - all'art. 109 comma 1 lett. a) e comma 2, che l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi è subordinata ad autorizzazione dell'A.C., a tutela del corpo idrico marino, riconosciuta nelle Regioni (art. 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179);
  - all'allegato IV Parte Seconda, punti 2, 7 e 8, l'obbligo di sottoporre a Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni gli interventi assimilabili a "*l'estrazione di minerali mediante dragaggio marino e fluviale*", le "*opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare*", le "*opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale*", nonché il "*recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari*";
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";
- Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in recepimento della Direttiva europea relativa alla gestione del rischio alluvioni;
- Il D.M. Ambiente 8 novembre 2010, n. 260 relativo ai criteri tecnici di classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;
- Il D.P.C.M. 28 maggio 2015 che individua le infrastrutture verdi con obiettivi strategici per il contrasto del dissesto idrogeologico costiero, come cordoni litorali e zone umide litoranee;
- Il D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";
- la legge regionale n.19 del 04/09/2001 recante "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";
- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria – ARPACAL" con funzioni di tutela, controllo, recupero dell'ambiente;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante "Norme in materia di aree protette";

- la legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, laddove all'art. 10 viene promosso lo sviluppo delle coste attraverso il principio di pianificazione della gestione integrata delle stesse e la realizzazione di interventi finalizzati a contrastare il fenomeno dell'erosione secondo principi di sviluppo sostenibile;
- la Delibera n. 1158 del 27 dicembre 2005 della Giunta Regionale che - in esecuzione della suddetta legge - ha affidato all'ABR il compito della redazione del "Piano di gestione integrata delle coste", a tutti gli effetti, Piano Stralcio del Piano di Bacino e, dunque, rientrante in un quadro di pianificazione integrata per la valorizzazione e tutela delle risorse acqua e suolo;
- il Documento Programmatico per il "Piano di Gestione Integrata delle coste in Calabria" redatto dalla Segreteria Tecnica dell'ABR e approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'ABR n. 1/06 del 16/02/2006;
- la Delibera del Comitato Istituzionale n. 3/2013 del 11/04/2016 dell'ABR di approvazione dell'aggiornato Piano di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- la Delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2014 del 22/07/2014 dell'ABR di approvazione del "Master Plan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa", finalizzato a superare le problematiche legate all'eccessiva frammentazione dei finanziamenti e alla realizzazione di opere con effetti limitati a scala locale, in collaborazione con il Dipartimento Lavori Pubblici, le Province ed il Genio Civile OO.MM.;
- la Delibera del Comitato Istituzionale n. 2/2014 del 22/07/2014 dell'ABR di adozione del progetto di "Piano di Bacino Stralcio di Erosione Costiera" composto dagli elaborati Relazione di Piano, 280 tavole – Carta della pericolosità, 280 tavole – Carta del rischio e Norme Tecniche di Attuazione;
- la Delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2016 del 11/04/2016 dell'ABR di adozione dell'aggiornato Piano di Bacino Stralcio di erosione costiera (P.S.E.C.) e delle relative Norme di Attuazione che disciplinano le aree costiere soggette a pericolo di erosione/arretramento della linea di riva, il quale, coordinato con il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e costituendo Stralcio del Piano di Bacino di cui all'art. 10 delle L.R. n. 35/1996, individua aree soggette a pericolo di erosione costiera distinguendo aree con alta pericolosità (P3), con media pericolosità (P2) e con bassa pericolosità (P1);
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in particolare l'art. 103 inerente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza;
- il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza;
- la L. 51/2022 di conversione del DL n. 21/2022;

## **PREMESSO CHE**

- con Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012 recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Programmazione Regionale delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio" è stata approvata la proposta concernente l'individuazione degli interventi ad alta priorità ambientale nel Mezzogiorno presentati dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, nei settori delle bonifiche/rifiuti/sistema idrico integrato, della difesa del suolo e della forestazione;
- la Regione Calabria ha stipulato, in data 5 marzo 2013, con i Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) "Difesa del Suolo ed Erosione delle Coste", finalizzato ad affrontare il problema dell'erosione costiera diffuso in molti tratti dell'esteso territorio calabrese;
- la Regione Calabria, in sinergia con l'Ufficio Opere Marittime per la Calabria e le Province competenti ha redatto il Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera, approvato dal Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino in data 25/07/2013;
- il litorale della Calabria è stato suddiviso in 21 macro aree di intervento con individuazione di zone soggette a maggiore pericolosità di erosione costiera, tra le quali l'Area 20, corrisponde alla Macrounità fisiografica che va dal Porto di Cetraro al litorale di Sanginetto;

- con il suddetto A.P.Q. sono stati programmati n. 15 interventi, da realizzare in n. 15 delle suddette n. 21 aree di analisi individuate dall'Autorità di Bacino Regionale, finalizzati ad affrontare il problema dell'erosione costiera;
- tra gli interventi finanziari risulta quello denominato "*Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (porto di Cetraro - litorale di Sangineto) – I Stralcio Funzionale*" – EC114;
- il progetto esecutivo prevede, oltre opere di difesa costiera rigide, in Località Paneduro - Sparvasile e in Località San Pietro del Comune di Bonifati (CS), interventi di ripascimento artificiale di entrambi i tratti con inerti prelevati da area esterna al porto di Cetraro;
- Il Proponente ha presentato, a mezzo pec in data 15/04/2022, istanza recante prot. n. 186791, di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della L. 179/2002, dell'art. 109 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 5 del D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173, per l'esecuzione di un intervento di dragaggio di sedimenti marini e ripascimento del tratto di litorale in Loc. San Pietro nel Comune di Bonifati (CS), nell'ambito del complessivo Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (porto di Cetraro - litorale di Sangineto) – I Stralcio Funzionale" – ECI 14 previsto nel suddetto Master Plan;
- l'intervento in oggetto, secondo quanto esposto negli elaborati progettuali di cui si riporta planimetria esposta in *Allegato A* parte integrante del presente decreto, si pone come duplice obiettivo il ripascimento artificiale consistente nell'apporto di tali sedimenti marini nel tratto di spiaggia nel Comune di Bonifati (CS) e la messa in sicurezza del bacino portuale ed il miglioramento funzionale dell'area portuale di Cetraro;
- l'intervento, per come previsto negli elaborati di progetto, prevede di realizzare i seguenti lavori:
  - dragaggio di sedimenti marini antistanti il molo di sottoflutto e l'imboccatura del porto di Cetraro, spessore massimo tra +1,5 mt a -4,5 mt, per un volume di 40.000 mc in un'area i cui vertici hanno le seguenti coordinate (WGS84):

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39°31'29,78 "	15°55'7,94"
B	39°31'26,32 "	15°55'15,03"
C	39°31'31,81 "	15°55'19,49"
D	39°31'35,27 "	15°55'12,41"

- il deposito di tutti i 40.000 mc per il ripascimento del litorale in Loc. San Pietro nel Comune di Bonifati in un tratto avente lunghezza di circa 650 mt, larghezza media 35 mt e riempimento medio stimato di 1,80, i cui vertici hanno le seguenti coordinate:

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39°33'38,53"	15°52'18,76"
B	39°33'37,77"	15°52'16,87"
C	39°33'17,82"	15°52'25,56"
D	39°33'18,23"	15°52'26,97"

- l'intervento verrà realizzato con l'ausilio di escavatori meccanici e caricamento del materiale su mezzo di trasporto terrestre provvisto di telone di copertura, sversamento sul sito di destinazione e livellamento con pala meccanica;
- l'intervento non ricade in aree della rete natura 2000, non ricade in alcuna Riserva Naturale e in nessun Parco, sia statali che regionali e non sono presenti aree marine protette nei pressi delle aree di intervento;
- l'area di immersione del materiale non ricade su habitat e specie di interesse conservazionistico quali prateria di posidonia oceanica o aree a coralligeno;
- l'intervento complessivo denominato "*Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (porto di Cetraro - litorale di Sangineto) – I Stralcio Funzionale*" – EC114", rientrante nella tipologia prevista alla lettera n) punto 7 dell'Allegato IV

della Parte II del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i., è stato già assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), giusto Decreto n. 12177 del 13/10/2016 di questo Dipartimento, con il quale è stato espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni a seguito della valutazione tecnica del progetto svolta, nella seduta del 28/09/2016, da parte della Struttura Tecnica di Valutazione);

#### **DATO ATTO CHE**

- il Decreto n. 12177 del 13/10/2016 aveva una durata di anni 5, con scadenza naturale al 13.10.2016, salvo proroghe;
- l'art. 103 del DL 18/2020 (misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) ha espressamente previsto che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi (ivi compresi quelli in materia ambientale) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID -19, conservano la loro validità' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- con DL 221/2021 è stato prorogato lo stato di emergenza: COVID al 31/03/2022 e, per l'effetto, tutti gli atti abilitativi ricompresi nel decreto hanno conservato validità fino al 29 giugno 2022;
- con DL 21/2022 la validità dei titoli, quali permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, è stata altresì prorogata alla data del 31/12/2022, a condizione che i termini non siano decorsi al momento in cui l'interessato comunica di volersi avvalere della proroga;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la validità del Decreto n. 12177 del 13/10/2016, originariamente prevista fino al 13/10/2021 del suddetto provvedimento, per effetto del succitato art. 103 comma 2 e dell'art 10-septies D.L. 21/2022 ha conservato la sua efficacia;
- nei termini di validità del suddetto provvedimento il proponente, Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" Settore "Interventi a Difesa del Suolo" della Regione Calabria, ha comunque presentato (nota prot. n. 523456 del 2/12/2021) domanda di proroga del Decreto n. 12177 del 13/10/2016), in quanto non ancora completati i lavori ed in tale sede attestato che nel progetto valutato ai fini VIA **"non sono intervenute varianti progettuali significative a livello ambientale"**;
- con pec del 05/10/2022 è stato nominato il responsabile del procedimento relativamente all'istanza di proroga del Decreto n. 12177/2016;

#### **DATO ATTO CHE**

- il 21/03/2022 è intervenuto DL n. 21/20022 convertito in legge con L 51/222 del 20.05.2022, il quale all'art.10septies dispone la proroga di 1 anno, tra gli altri, anche per le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
- con nota prot.n. 277263 del 14.06.2022 il proponente ha reiterato la richiesta di proroga del DDG 12177 del 13.10.2016, in ragione della mancata ultimazione degli interventi valutati,
- in tale occasione ha allegato nuovamente l'attestazione, con relativa documentazione tecnica sullo stato dei lavori, in merito all'assenza di modifiche progettuali rilevanti ai fini ambientali;

#### **RITENUTO CHE**

- la proroga della VIA in parola, per come attestato dal proponente nell'istanza sopracitata (prot. n. 277263 del 14.06.2022) è stata richiesta solo al fine di completare i lavori previsti in progetto, atteso che gli stessi hanno subito dei ritardi in ragione dei fatti imprevisi, pure indicati nell'istanza (eccezionali mareggiate, difficoltà reperimento materiale lapideo presso cave locali, problematica della Pandemia da Covid-19);
- dalla documentazione e dalle attestazioni del proponente risulta che non sono intervenute varianti progettuali significative a livello ambientale, bensì solo interventi riconducibili unicamente ai danni, causati dalle mareggiate occorse;
- per quanto sopra, sussistano i presupposti per il rilascio di una ulteriore proroga del citato decreto di compatibilità ambientale per un periodo massimo di anni 5 (cinque);

## **CONSIDERATO CHE**

- questo Settore è l'Autorità Competente al rilascio dei titoli autorizzatori ambientali di cui all'art. 21 della l. 179/2002 e all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli interventi di ripascimento condotti secondo le indicazioni tecniche previste dall'art. 5 e dall'allegato tecnico di cui al D.M. 173/2016;
- l'art. 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, consente l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini, subordinando l'intervento ad autorizzazione dell'autorità competente, a tutela del corpo idrico marino, riconosciuta nelle Regioni ex art. 21 della Legge n. 179 del 31 luglio 2002;
- il procedimento amministrativo ad iniziativa di parte, derivante dall'istanza presentata dal soggetto richiedente, risulta essere ricevibile e procedibile;
- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei lavori di escavo e ripascimento come previsto dall'allegato tecnico al D.M. 173/2016 e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto proponente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività;
- il procedimento autorizzativo in questione non costituisce giudizio di merito, rimanendo a carico del soggetto richiedente ogni adempimento circa la valutazione in ordine alla effettiva efficacia degli interventi di ripascimento;

## **DATO ATTO CHE**

- nel rispetto dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i tempi di chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, ex art. 109 in oggetto, si deve concludere con provvedimento espresso da parte di questa Autorità Competente da adottarsi entro 30 giorni (15/05/2022) decorrenti dal ricevimento della domanda prot. n. prot. n. 186791 del 15/04/2022, salvo sospensione per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione delle integrazioni, informazioni o certificazioni;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale in argomento, questa Autorità Competente, nel rispetto degli artt. 4 e 5 del D.M. n. 173/16, con nota prot. n. 192618 del 21/04/2022 ha chiesto:
- parere agli uffici competenti del Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, attestante la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura;
- documentazione integrativa al Proponente e titolare dell'autorizzazione;
- per effetto della richiesta di documentazione integrativa, il procedimento ha subito una sospensione di 30 giorni, con ridefinizione del nuovo termine di conclusione al 14/06/2022;
- non essendo pervenuta alcuna risposta da parte del Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione alla data del presente provvedimento e, comunque, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta recante prot. n. 192618 del 21/04/2022, questa Autorità Competente è legittimata a procedere comunque, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.M. n. 173/16, con l'adozione del provvedimento finale congruamente motivato;
- l'area di prelievo del materiale, per un volume complessivo pari a 40.000 mq, corrisponde all'area posta all'esterno dell'imboccatura del porto soggette a ostruzione del passo marittimo di accesso con risultanze analitiche che possono essere considerate valide per un periodo di 2 anni, nel rispetto del par. 2.2 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016, purché non si siano verificati eventi naturali o artificiali che abbiano modificato la situazione ambientale dal momento del campionamento avvenuto, per ultimo, in data 05/11/2021;

**RICONOSCIUTO** l'interesse della Regione Calabria ad attuare la difesa dell'erosione costiera del tratto di litorale del Comune di Bonifati, laddove l'area oggetto di intervento è interessata da vistosi fenomeni erosivi di entità elevata che necessitano di lavori urgenti, per come riportato negli elaborati progettuali predisposti nel quadro di attuazione del suddetto Master Plan;

**RITENUTO**, pertanto, necessario concludere, entro il suddetto termine, il procedimento amministrativo ad istanza di parte con rilascio di autorizzazione ambientale regionale all'escavo e dragaggio di sedimenti marini e ripascimento della spiaggia, ai sensi dell'art. 21 della l. 179/2002, dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 172/2016, nell'ambito

dell' "Intervento integrato per il completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale (porto di Cetraro - litorale di Sangineto) – I Stralcio Funzionale" – EC114;

**DICHIARATA** l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

**ATTESTATO**

- che il presente decreto non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;  
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto:

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, alla stregua della legittimità, completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;

**DECRETA**

- 1) **Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta;
- 2) **Di estendere** la validità del Decreto di Compatibilità ambientale n. 12177 del 13.10.2021 per ulteriori anni 5 (cinque), nel rispetto delle condizioni dallo stesso imposte;
- 3) **Di autorizzare** ai sensi dell'art. 21 della l. 179/2002, dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 172/2016, il Dipartimento "Infrastrutture e Lavori Pubblici" Settore "Interventi a Difesa del Suolo" della Regione Calabria, proponente e titolare dell'autorizzazione in oggetto, ad effettuare i seguenti lavori secondo la planimetria esposta in **Allegato A** parte integrante del presente decreto:
  - dragaggio di sedimenti marini antistanti il molo di sottoflutto e l'imboccatura del porto di Cetraro, spessore massimo tra +1,5 mt a -4,5 mt, per un volume di 40.000 mc in un'area corrispondente all'area unitaria 1 (A.U.1) i cui vertici hanno le seguenti coordinate (WGS84):

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39°31'35.07"	15°55'12.11"
B	39°31'29.86"	15°55'7.88"
C	39°31'26.43"	15°55'15.13"
D	39°31'31.70"	15°55'19.40"

- il deposito di tutti i 40.000 mc per il ripascimento del litorale in Loc. San Pietro nel Comune di Bonifati in un tratto avente lunghezza di circa 650 mt, larghezza media 35 mt e riempimenti stimato di 1,80, i cui vertici hanno le seguenti coordinate:

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39°33'38,53"	15°52'18.76"
B	39°33'37,77"	15°52'16.87"
C	39°33'17,82"	15°52'25,56"
D	39°33'18,23"	15°52'26,97"

- 4) **Di stabilire** che la presente autorizzazione all'escavo e dragaggio di sedimenti marini e ripascimento della spiaggia, è soggetta al rispetto, da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione, degli **adempimenti procedurali** di seguito indicati:
  - a) acquisire ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di movimentazione dei sedimenti marini da svolgere entro il termine di validità della presente autorizzazione di cui al successivo punto 8);
  - b) comunicare a questa Autorità Competente, alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, ad ARPACAL sede centrale e Dipartimento provinciale di Cosenza, alle Amministrazioni comunali competenti per territorio:

- b.1) prima dell'avvio dei lavori, la data di avvio delle operazioni di escavo e dragaggio dei sedimenti marini;
  - b.2) eventuali modifiche apportate alle modalità di effettuazione dei lavori, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative dell'intervento dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame da parte di questa Autorità Competente;
  - b.3) eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione ai lavori autorizzati e comunque ad essi connessi;
  - b.4) eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di prelievo, trasporto e deposizione del materiale, onde poter consentire l'esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
  - b.5) la data di ultimazione dei lavori con indicazione dei metri cubi di materiale effettivamente depositati sul sito di destinazione;
  - c) trasmettere, a questa Autorità Competente e ad ARPACAL, le risultanze dei monitoraggi di cui al successivo punto 5 lett. e.1), mediante relazioni tecniche, entro le seguenti tempistiche:
    - relazione tecnica recante le risultanze dei monitoraggi in corso d'opera e post operam, da presentare entro 90 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori;
    - relazione tecnica recante le risultanze del monitoraggio biennale finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento previsto ad ultimazione dei lavori, da presentare entro 90 giorni successivi al completamento del medesimo monitoraggio;
  - d) in caso di necessità di integrazione dei volumi da movimentare rispetto a quelli autorizzati, eseguire le necessarie indagini supplementari presentando nuova istanza a questa Autorità Competente;
  - e) custodire gli elaborati progettuali, nonché ogni altra comunicazione/autorizzazione o titolo abilitativo comunque ottenuti, sul luogo dei lavori a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;
  - f) aggiornare la scheda di inquadramento dell'area di escavo ogni 24 mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali, trasmettendone copia a questa Autorità Competente.
- 5) **Di stabilire** che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione, delle seguenti **prescrizioni tecniche ed operative**:
- a) i lavori autorizzati devono avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti da questa Autorità Competente;
  - b) nel rispetto del par. 2.6.1. dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, il ripascimento costiero deve avvenire al di fuori della stagione balneare (01 maggio – 30 settembre) atteso che ogni conseguenza derivante dall'eventuale inadempimento di tale prescrizione rimane a totale carico del proponente titolare della presente autorizzazione;
  - c) *i lavori di prelievo* del materiale devono:
    - c.1) rispettare la profondità massima di escavo/dragaggio prevista da progetto al fine di non alterare l'equilibrio dei fondali marini dell'area di prelievo, circoscrivendo
    - c.2) evitare ogni sovrapposizione esecutiva con le operazioni di prelievo autorizzate per la medesima area al Comune di Cetraro, giusto Decreto n. 8090 del 15/07/2022 in **Allegato B** quale parte integrante del presente provvedimento;
    - c.3) essere subordinati all'eliminazione di eventuali rifiuti antropici rinvenuti in loco ovvero di sostanze organiche (vegetazione) presenti nello strato superficiale dell'area di prelievo;
    - c.4) essere eseguiti in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla;
    - c.5) limitare ogni tipo di variazione morfologica con formazione di depressioni e solchi generati dall'azione diretta dei mezzi utilizzati;
  - d) *i lavori di deposizione del materiale* devono:
    - d.1) evitare sversamenti su habitat costieri, sulle praterie di *Posidonia oceanica*, su aree a coralligeno, su habitat dunali con vegetazione mediterranea, nonché su habitat rupestri (coste rocciose/scogliere);

- d.2) essere eseguiti, in via preferenziale, su spiaggia emersa al fine di limitare l'estensione e la visibilità della nube di torbidità dovuta alla sospensione e diffusione di materiali fini in corrispondenza della spiaggia sommersa, a difesa dell'ittiofauna, dei macroinvertebrati e delle fenerogame marine, nonché al fine di tutelare eventuali scogliere e substrato roccioso esistente, quali peculiarità paesaggistica del tratto costiero interessato dal ripascimento;
- d.3) salvaguardare e conservare i sistemi dunosi laddove presenti;
- d.4) precludere l'uso di sedimenti di granulometria maggiore di quella originaria, al fine di scongiurare ricadute dal punto di vista turistico-ricreativo e quindi economico, limitando l'uso di pezzature maggiori a siti di dimensioni ridotte, favorendo comunque nel medio lungo-termine la formazione di spiagge balneabili;
- d.5) evitare squilibri nei tratti costieri contermini scongiurando contrasti con le regole relative agli ambiti costieri di riferimento per la realizzazione di futuri interventi di difesa della costa eventualmente programmati;
- d.6) ristabilire lo stato naturale dei luoghi e la loro percezione paesaggistica, riducendo gli smottamenti di sabbia e riconsegnando la spiaggia fruibile, livellata e priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;
- e) durante i lavori *di prelievo, trasporto e deposizione del materiale*, devono essere adottate le seguenti misure:
- e.1) messa in opera del piano di monitoraggio articolato in fasi distinte, in corso d'opera *epost operam*, nel rispetto degli artt. 5 e 8 del D.M. n. 173/2016 e del monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento (3.3.4 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016);
- e.2) con riferimento al precedente punto, valutare le entità degli effetti sul comparto abiotico e biotico (biodisponibilità, biomaker e saggi biologici per gli effetti tossici a breve o lungo termine, biocenosi); tali indagini devono riguardare la valutazione dei possibili impatti sulla colonna d'acqua e/o sul fondale, privilegiando l'utilizzo di bioindicatori;
- e.3) qualora in corso d'opera, si verificano superamenti dei valori ambientali di riferimento, introdurre, previo concordamento con ARPACAL, adeguate misure di mitigazione ed eventualmente intensificare le frequenze di rilevamento previste nel citato piano;
- e.4) attuare accorgimenti tecnici ed organizzativi, tali da non arrecare alcuna perturbazione alle specie di flora e fauna all'interno delle aree di cantiere, ancorché prevedendo la presenza in corso di esecuzione dei lavori di un esperto naturalista e/o biologo marino; particolare attenzione va posta agli effetti sulla deposizione di nidi delle specie protette (p.es. tartarughe marine Caretta Caretta e uccello Fratino), evitando occultamento dei nidi, variazioni di geometria della camera di nidificazione nonché aumento della pendenza delle spiagge ovvero sbarramenti che possono bloccare il raggiungimento delle aree di deposizione da parte delle tartarughe marine;
- e.5) provvedere, in caso di rinvenimenti di specie di flora e fauna di rilevante interesse naturalistico, alla loro custodia temporanea e al reinserimento di concerto con gli enti competenti;
- e.6) garantire tracciati temporanei di accesso idonei per i mezzi e le macchine utilizzate per il trasporto dei materiali, evitando, nella loro realizzazione, l'utilizzo di materiali inerti prelevati da altri siti, al fine di escludere fenomeni di schiacciamento che possono compattare il suolo e distruggere le comunità vegetali;
- e.7) limitare la rumorosità ricorrendo anche a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo nel rispetto dell'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2009 n. 34 relativa alle norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente;
- e.8) evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), dovuti alla movimentazione dei mezzi marittimi e dei mezzi terrestri, nonché gli impatti sui fondali e sull'habitat marino in genere;
- e.9) evitare ogni tipo di contaminazione del suolo causata dalle attività di terra;
- e.10) garantire l'impermeabilizzazione del fondo delle eventuali aree destinate allo stoccaggio di rifiuti di cantiere, mediante telo o altri idonei sistemi di contenimento;

e.11) eventuali accumulazioni temporanee di materiale di escavo, in eccedenza se non diversamente utilizzato, dovranno avvenire rispettando le distanze di assoluta sicurezza dai confini delle aree in erosione, senza arrecare pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizio per l'ambiente;

e.12) limitare la produzione di rifiuti, di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera, controllando tali contributi emissivi mediante l'adozione di accorgimenti di buona pratica cantieristica;

e.13) garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere;

e.14) predisporre eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni.

- 6) **Di riconoscere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia;** pertanto, qualora si verificano situazioni di emergenza nell'area di movimentazione dei sedimenti marini, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Autorità Competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

- 7) **Di demandare,** nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 173/2016, le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ad ARPACAL che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questa Autorità Competente.

- 8) **Di definire** l'efficacia e l'esecutività dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 24/01/1996 per come segue:

a) l'autorizzazione concessa con il presente decreto limitatamente ai primi 125.000 mc di materiale, è **valida fino al 05/11/2023**, corrispondente al termine di validità della caratterizzazione ambientale degli stessi materiali (2 anni prevista per il percorso I ai sensi del par. 2.2 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016);

b) l'autorizzazione concessa con il presente decreto potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;

c) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia del presente decreto può essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;

d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto mesi dal momento dell'adozione del presente decreto autorizzativo, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;

- e) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere revocato da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del decreto;
- f) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere annullato d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
- g) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente decreto;
- h) il proponente e titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questa Autorità Competente da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.
- 9) **Di notificare** il presente decreto al proponente e titolare dell'autorizzazione e per i rispettivi adempimenti di competenza, al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, al Comune di Cetraro, alla Provincia di Cosenza, all'ARPACAL sede centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Cosenza.
- 10) **Di precisare** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.
- 11) **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- 12) **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Luigi Gugliuzzi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**EDITH MACRI'**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

**Salvatore Siviglia**  
(con firma digitale)





**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**  
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

**Allegato A – Planimetria**

Individuazione aree unitarie (A.U.) relative al sito di provenienza e area da dragare oggetto di istanza.



Stazioni di campionamento:



Area di dragaggio oggetto di istanza:





**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**  
*Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"*

**Delimitazione area di escavo autorizzata – Area unitaria 1**

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39°31'35.07"	15°55'12.11"
B	39°31'29.86"	15°55' 7.88"
C	39°31'26.43"	15°55'15.13"
D	39°31'31.70"	15°55'19.40"



Area di dragaggio autorizzata:






**REGIONE CALABRIA**  
**Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente**  
Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

### Delimitazione area di ripascimento

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39°33'38,53"	15°52'18,76"
B	39°33'37,77"	15°52'16,87"
C	39°33'17,82"	15°52'25,56"
D	39°33'18,23"	15°52'26,97"





**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE  
SETTORE 02 - VALUTAZIONI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVILUPPO  
SOSTENIBILE**

---

*Assunto il 08/07/2022*

*Numero Registro Dipartimento 924*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 8090 DEL 15/07/2022**

**Oggetto:** Lavori di messa in sicurezza e miglioramento funzionalità area portuale nel Comune di Cetraro (CS). Autorizzazione ambientale all'escavo e al dragaggio di sedimenti esterni all'imboccatura portuale e ripascimento strutturale della spiaggia nel Comune di Cetraro Frazione Marina (art. 21 l. n. 179/2002; art. 109 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; art. 5 D.M. 15 luglio 2016 n. 173).

Proponente e titolare dell'autorizzazione: Comune di Cetraro (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### VISTI

- lo Statuto regionale;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- l’art. 31 comma 1 della legge regionale 13/05/1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della G.R. e sulla dirigenza regionale”;
- la D.G.R. 21/06/1999, n. 2661 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge regionale n. 7/96 e dal Decreto legislativo n. 29/93 e ss.mm.ii.”;
- il Decreto n. 354 del 21/06/1999 del Presidente della Giunta Regionale, recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- la D.G.R. n. 379 del 11/08/2021 recante assegnazione della Dirigente Avv. Edith Macrì al Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 11493 del 10/11/2021 con il quale è stato conferito all’avv. Edith Macrì l’incarico di reggenza del Settore n. 2 “Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile”, del Dipartimento “Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente”;
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 12095 del 29/11/2021 di approvazione della micro organizzazione della nuova Struttura organizzativa del Dipartimento Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente;
- la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9”;
- la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3”;
- la D.G.R. n. 183 del 30/04/2022 recante “Riassegnazione Dirigenti”;
- il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Territorio e Territorio e Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria all’ing. Salvatore Siviglia;
- i Decreti del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020, n. 7021 del 7/07/2021 e n. 11180 del 3/11/2021 con i quali sono stati nominati i componenti della Struttura Tecnica di Valutazione SVT (VIA-AIA-VI);
- il Decreto del Dirigente Generale reggente n. 6328 del 14/06/2022 recante “Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2002. Assunzione atto di micro organizzazione”;

### VISTI ALTRESÌ

- la legge regionale 3 agosto 1999, n. 20 di istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL), per ultimo modificata con legge regionale 16 maggio 2013, n. 24, chiamata ad operare per la tutela, il controllo, il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute collettiva;
- la legge regionale n.19 del 04/09/2001 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 recante “Norme in materia di aree protette”;
- il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., laddove prevede:
  - all’art. 56 comma 1 lettera g) che “le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione relativi alla difesa del suolo [riguardano] in particolare la protezione delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei cordoni dunosi”;

- all'art. 56 lett. d), che "le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi [riguardano] in particolare la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste";
- all'art. 65 lett. h), che il Piano di Bacino distrettuale, quale strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo in materia di conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e corretta utilizzazione delle acque, deve contenere anche le indicazioni delle opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico;
- all'art. 109 comma 1 lett. a), l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi;
- all'art. 109 comma 2, che l'immersione deliberata in mare o in ambiti ad esso contigui, di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, è subordinata ad autorizzazione dell'A.C., a tutela del corpo idrico marino, riconosciuta nelle Regioni (art. 21 della Legge 31 luglio 2002, n. 179);
- all'allegato IV Parte Seconda, punti 2 (lett. e) e 7 (lett. n), l'obbligo di sottoporre a Verifica di assoggettabilità gli interventi assimilabili a "l'estrazione di minerali mediante dragaggio marino e fluviale", le "opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare";
- il Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni", in recepimento della Direttiva europea relativa alla gestione del rischio alluvioni, che dispone di procedere alla perimetrazione delle aree soggette a inondazioni marine per ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse inondazioni/alluvioni;
- il D.P.C.M. 28 maggio 2015 che individua le infrastrutture verdi con obiettivi strategici per il contrasto del dissesto idrogeologico costiero, come cordoni litorali e zone umide litoranee;
- la legge 28 dicembre 2015 n. 221, dove all'art. 117 c.2-quater del D.Lgs. n. 152/06 è introdotto l'obbligo di predisporre "il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali";
- la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
- il D.M. Ambiente 15 luglio 2016, n. 173 avente ad oggetto "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 104, avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 144";

## **PREMESSO CHE**

- il Comune di Cetraro (CS), di seguito denominato "proponente", con nota prot. n. 5504 del 16/06/2022, acquisita al prot .n. 286311 del 20/06/2022, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla movimentazione di sedimenti esterni all'imboccatura portuale e successivo ripascimento strutturale della spiaggia nel Comune di Cetraro Frazione Marina, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento della funzionalità dell'area portuale;
- le opere previste nel progetto definitivo allegato all'istanza sono indirizzate a perseguire gli obiettivi di potenziamento e ammodernamento del porto turistico/peschereccio di Cetraro per come previsto dal Masterplan per lo sviluppo della portualità calabrese (DGR n. 450 del 14/10/2011), tra cui l'incremento dell'offerta di posti barca per la nautica da diporto;
- oltre all'efficientamento delle opere esistenti il progetto prevede il dragaggio di sedimenti accumulati nelle aree circostanti al porto;
- l'intervento, secondo quanto esposto dagli elaborati progettuali (pubblicati su: <https://www.regione.calabria.it/website/portaltemplates/view/view.cfm?28871>) di cui si riporta planimetria esposta in *Allegato A* parte integrante del presente decreto, prevede tra le altre opere:

- il dragaggio dei fondali esterni all'imboccatura del Porto di Cetraro su una superficie di 63.400 mq e una profondità di -1,90 mt con valori massimi di -4,5 mt, per un volume complessivo da prelevare di 125.000 mc in un'area di escavo avente le seguenti coordinate:

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39° 31' 35,33"	15° 55' 10,82"
B	39° 31' 23,66"	15° 55' 25,70"
C	39° 31' 25,02"	15° 55' 25,01"

- il ripascimento strutturale mediante sversamenti dei suddetti 125.000 mc sul litorale di Cetraro Frazione Marina a Sud del porto, per una estensione di 1.400 mt, avanzamento medio longitudinale rispetto all'attuale linea di riva di circa 20 mt e riempimento stimato medio di 4,4 mt, in un'area di deposito avente le seguenti coordinate:

vertici	Latitudine	Longitudine
D	39° 30' 49,48"	15° 56' 7,45"
E	39°30' 12,63"	15° 56' 39,78"

- l'intervento di ripascimento è finalizzato all'ampliamento e alla creazione di nuove spiagge prioritariamente in relazione ai fenomeni di erosione della costa;
- l'intervento verrà realizzato con l'ausilio di escavatori meccanici e caricamento del materiale su mezzo di trasporto terrestre provvisto di telone di copertura, sversamento sul sito di destinazione e livellamento con pala meccanica;
- trattandosi nel suo complesso di lavori che riguardano l'infrastruttura portuale, l'intervento, nel suo complesso, è stato già sottoposto a parere di VIA nazionale ai sensi dell'all. II-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (punto 2 lett. b), giusto Decreto n. 56 del 23/02/2021 del MiTE, che ha opportunamente valutato ed escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale anche i previsti lavori marino-costieri destinati a combattere l'erosione e a modificare la costa;

#### **CONSIDERATO CHE**

- l'istanza presentata rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, trattandosi di autorizzazione per interventi di ripascimento con materiali di cui all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., da realizzare al di fuori delle zone ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi n. 979/1982 e n. 394/1991 e, peraltro, escluso dalla valutazione di impatto ambientale;
- l'intervento non ricade, neanche parzialmente, all'interno di siti della rete Natura 2000 e la distanza (1,8 km circa) dalla ZSC "Scogliera dei Rizzi" (IT9310038) è tale da escludere incidenze significative su detto sito;
- questo Settore è l'Autorità Competente al rilascio dei titoli autorizzatori ambientali di cui all'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi di escavo di fondali marini e ripascimento strutturale mediante apporto su spiaggia dello stesso materiale secondo le modalità e i criteri tecnici previsti dal D.M. n. 173/2016;
- il procedimento autorizzativo in questione disciplina la compatibilità ambientale dei lavori di escavo e dragaggio dei sedimenti portuali e ripascimento nell'ambito del quadro normativo del D.M. n. 173/2016 e, pertanto, non sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzativi riferibili all'esecuzione dei lavori, rientrando nelle attribuzioni del soggetto proponente assicurare l'acquisizione di ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività;
- le indagini ambientali sono state condotte da laboratorio privato accreditato da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05;
- in merito alla valutazione di compatibilità dei materiali (par. 2.8 allegato tecnico al DM n. 173/16), dagli elaborati di progetto si evince che i materiali da utilizzare sono di classe "A", pertanto, idonei per i ripascimenti strutturali delle aree marino-costiere;
- il procedimento autorizzativo in questione non costituisce giudizio di merito, rimanendo a carico del soggetto richiedente ogni adempimento circa la valutazione in ordine alla effettiva efficacia degli interventi di ripascimento;

## DATO ATTO CHE

- nel rispetto dell'art. 2 commi 2, 6 e 7 della Legge n. 241/90 e s.m.i., i tempi di chiusura del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione, ex art. 109 in oggetto, si deve concludere con provvedimento espresso da parte di questa Autorità Competente da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal ricevimento della domanda acquisita al prot. n. 286311 del 20/06/2022, salvo sospensione per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di integrazioni, informazioni o certificazioni;
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale in argomento, questa Autorità Competente nel rispetto dell'art. 5 del D.M. n. 173/16, con nota prot. n. 286905 del 20/06/2022 ha chiesto:
  - parere agli uffici competenti del Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, attestante la sostenibilità delle attività previste con riguardo alle risorse alieutiche e la loro compatibilità con la pesca e l'acquacoltura;
  - valutazioni e pareri ad ARPACAL, in ordine alla caratterizzazione ambientale del materiale da movimentare e valutazione delle informazioni del monitoraggio ambientale programmato e presentato in termini di rispondenza a quanto statuito dal D.M. n. 173/2016;
- per effetto della richiesta delle suddette informazioni e certificazioni, il procedimento ha subito una sospensione di 30 giorni, con ridefinizione del nuovo termine di conclusione al 18/08/2022;
- il Dipartimento regionale Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione ha espresso per l'intervento in oggetto il proprio nulla-osta con nota prot. n. 298649 del 27/06/2022 per quanto concerne le risorse alieutiche e la compatibilità con la pesca e l'acquacoltura;
- ARPACAL con nota prot. n. 17754 del 07/07/2022, acquisita al prot. n. 318288 del 08/07/2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla completezza degli elaborati e dei risultati di progetto nonché in merito alla completezza del programma dei monitoraggi ambientale previsti;

**PRESO ATTO** del parere di VIA nazionale espresso con Decreto n. 56 del 23/02/2021 del MiTE;  
**DICHIARATO**

- l'assenza di conflitto di interessi da parte dei sottoscrittori, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

**RITENUTO**, pertanto, necessario concludere entro il suddetto termine previsto, il procedimento amministrativo ad istanza di parte, con rilascio di autorizzazione ambientale regionale alla movimentazione dei sedimenti portuali e successivo ripascimento strutturale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.M. n. 173/2016;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, alla stregua della legittimità, completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo,

## DECRETA

- 1) **Di richiamare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.
- 2) **Di autorizzare** ai sensi dell'art. 109 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 5 del D.M. n. 173/2016, il Comune di Cetraro (CS) - proponente e titolare dell'autorizzazione in oggetto - ad effettuare l'intervento di cui si riporta planimetria esposta in Allegato A parte integrante del presente decreto e di seguito descritto:
  - dragaggio dei fondali esterni all'imboccatura del Porto di Cetraro su una superficie di 63.400 mq e una profondità di -1,90 mt con valori massimi di -4,5 mt, per un volume complessivo da prelevare di 125.000 mc in un'area di escavo avente le seguenti coordinate:

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39° 31' 35,33"	15° 55' 10,82"
B	39° 31' 23,66"	15° 55' 25,70"
C	39° 31' 25,02"	15° 55' 25,01"

- ripascimento strutturale mediante sversamenti dei suddetti 125.000 mc sul litorale di Cetraro Frazione Marina a Sud del porto, per una estensione di 1.400 mt, avanzamento medio longitudinale rispetto all'attuale linea di riva di circa 20 mt e riempimento stimato medio di 4,4 mt, in un'area di deposito avente le seguenti coordinate:

vertici	Latitudine	Longitudine
D	39° 30' 49,48"	15° 56' 7,45"
E	39°30' 12,63"	15° 56' 39,78"

3) **Di stabilire** che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del proponente titolare dell'autorizzazione, degli **adempimenti procedurali** di seguito indicati:

- a) acquisire ogni altro eventuale parere e/o provvedimento autorizzativo propedeutico al concreto inizio delle attività di movimentazione dei sedimenti marini da svolgere entro il termine di validità della presente autorizzazione di cui al successivo punto 7);
- b) comunicare a questa Autorità Competente, ad ARPACAL ed alla Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia:
  - b.1) prima dell'avvio dei lavori, la data di avvio delle operazioni di cantiere;
  - b.2) eventuali modifiche apportate alle modalità di esecuzione dei lavori, rispetto a quelle rese note in sede di istanza, laddove variazioni significative dell'intervento dovranno essere sottoposte ad ulteriore esame da parte di questa Autorità Competente;
  - b.3) eventuali nuovi elementi di conoscenza acquisiti in relazione ai lavori autorizzati e comunque ad essi connessi;
  - b.4) eventuali situazioni di criticità ambientale riscontrate nel corso dei lavori di movimentazione del materiale, onde poter consentire l'esecuzione di ulteriori accertamenti analitici e successiva verifica di compatibilità ambientale;
  - b.5) la data di ultimazione dei lavori;
- c) eseguire indagini supplementari e presentare nuova istanza a questa Autorità Competente in caso di necessità di integrazione dei volumi da movimentare a completamento di quelli oggetto della presente autorizzazione;
- d) trasmettere, mediante relazioni tecniche, a questa Autorità Competente e ad ARPACAL le risultanze dei monitoraggi di cui al successivo punto 4) lett. e.1 entro le seguenti tempistiche:
  - prima dell'inizio dei lavori per il monitoraggio ante operam;
  - entro 90 giorni successivi alla data di ultimazione dei lavori per i monitoraggi in corso d'opera e post operam;
  - entro 90 giorni successivi al completamento del monitoraggio biennale finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento da avviare alla data di ultimazione dei lavori a completamento del volume complessivo autorizzato per il ripascimento;
- e) custodire gli elaborati progettuali, nonché ogni altra comunicazione/autorizzazione o titolo abilitativo comunque ottenuti, sul luogo dei lavori a disposizione delle Autorità preposte ai controlli;
- f) aggiornare la scheda di inquadramento dell'area di escavo ogni 24 mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque a seguito di eventi eccezionali che possano aver determinato una modifica significativa delle caratteristiche dei fondali.

4) **Di stabilire** che la presente autorizzazione è soggetta al rispetto, da parte del proponente e titolare dell'autorizzazione, delle seguenti **prescrizioni tecniche ed operative**:

- a) i lavori autorizzati devono avvenire in conformità agli elaborati progettuali depositati ed acquisiti agli atti di questa Autorità Competente;
- b) nel rispetto del par. 2.6.1. dell'allegato tecnico del D.M. n. 173/2016, eseguire ripascimenti costieri al di fuori della stagione balneare (01 maggio – 30 settembre) atteso che ogni conseguenza derivante dall'eventuale inadempimento di tale prescrizione rimane a totale carico del proponente titolare della presente autorizzazione;
- c) i lavori di prelievo del materiale devono:
  - c.1) rispettare la profondità massima di escavo/dragaggio prevista da progetto al fine di non alterare l'equilibrio dei fondali marini dell'area di prelievo;

- c.2) essere subordinati all'eliminazione di eventuali rifiuti antropici rinvenuti in loco ovvero di sostanze organiche (vegetazione) presenti nello strato superficiale dell'area di prelievo;
- c.3) essere eseguiti in condizioni di mare calmo e quindi in situazione di corrente quasi nulla;
- c.4) limitare ogni tipo di variazione morfologica con formazione di depressioni e solchi generati dall'azione diretta dei mezzi utilizzati;
- d) i lavori di deposizione del materiale devono:
  - d.1) evitare sversamenti su habitat costieri, sulle praterie di Posidonia oceanica, su aree a coralligeno, su habitat dunali con vegetazione mediterranea, nonché su habitat rupestri (coste rocciose/scogliere);
  - d.2) essere eseguiti, in via preferenziale, su spiaggia emersa al fine di limitare l'estensione e la visibilità della nube di torbidità dovuta alla sospensione e diffusione di materiali fini in corrispondenza della spiaggia sommersa, a difesa dell'ittiofauna, dei macroinvertebrati e delle fenerogame marine, nonché al fine di tutelare eventuali scogliere e substrato roccioso esistente, quali peculiarità paesaggistica del tratto costiero interessato dal ripascimento;
  - d.3) salvaguardare e conservare i sistemi dunosi laddove presenti;
  - d.4) precludere l'uso di sedimenti di granulometria maggiore di quella originaria, al fine di scongiurare ricadute dal punto di vista turistico-ricreativo e quindi economico, limitando l'uso di pezzature maggiori a siti di dimensioni ridotte, favorendo comunque nel medio lungo-termine la formazione di spiagge balneabili;
  - d.5) evitare squilibri nei tratti costieri contermini scongiurando contrasti con le regole relative agli ambiti costieri di riferimento per la realizzazione di futuri interventi di difesa della costa eventualmente programmati;
  - d.6) ristabilire lo stato naturale dei luoghi e la loro percezione paesaggistica, riducendo gli smottamenti di sabbia e riconsegnando la spiaggia fruibile, livellata e priva di tracce prodotte dai mezzi di trasporto terrestri;
- e) durante i lavori di prelievo, trasporto e deposizione del materiale, devono essere adottate le seguenti misure:
  - e.1) messa in opera del piano di monitoraggio articolato in fasi distinte, ante operam, in corso d'opera e post operam, nel rispetto degli artt. 5 e 8 del D.M. n. 173/2016 e del monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia dell'intervento (3.3.4 dell'allegato tecnico al D.M. n. 173/2016);
  - e.2) con riferimento al precedente punto, valutare le entità degli effetti sul comparto abiotico e biotico (biodisponibilità, biomaker e saggi biologici per gli effetti tossici a breve o lungo termine, biocenosi); tali indagini devono riguardare la valutazione dei possibili impatti sulla colonna d'acqua e/o sul fondale, privilegiando l'utilizzo di bioindicatori;
  - e.3) qualora in corso d'opera, si verificano superamenti dei valori ambientali di riferimento, introdurre, previo concordamento con ARPACAL, adeguate misure di mitigazione ed eventualmente intensificare le frequenze di rilevamento previste nel citato piano;
  - e.4) attuare accorgimenti tecnici ed organizzativi, tali da non arrecare alcuna perturbazione alle specie di flora e fauna all'interno delle aree di cantiere, ancorché prevedendo la presenza in corso di esecuzione dei lavori di un esperto naturalista e/o biologo marino; particolare attenzione nel corso del prelievo va posta agli effetti sulla deposizione di nidi delle specie protette (p.es. tartarughe marine Caretta Caretta e uccello Fratino), mentre in fase di sversamento evitare occultamento dei nidi, variazioni di geometria della camera di nidificazione nonché aumento della pendenza delle spiagge ovvero sbarramenti che possono bloccare il raggiungimento delle aree di deposizione da parte delle tartarughe marine;
  - e.5) provvedere, in caso di rinvenimenti di specie di flora e fauna di rilevante interesse naturalistico, alla loro custodia temporanea e al reinserimento di concerto con gli enti competenti;
  - e.6) garantire tracciati temporanei di accesso idonei per i mezzi e le macchine utilizzate per il trasporto dei materiali, evitando, nella loro realizzazione, l'utilizzo di materiali inerti prelevati da altri siti, al fine di escludere fenomeni di schiacciamento che possono compattare il suolo e distruggere le comunità vegetali;

- e.7) limitare la rumorosità ricorrendo anche a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo nel rispetto dell'art. 13 della L.R. 19 ottobre 2009 n. 34 relativa alle norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente;
- e.8) evitare la contaminazione dell'ambiente marino da potenziali inquinanti (lubrificanti, idrocarburi, scarichi di fanghi di dragaggio, ecc.), dovuti alla movimentazione dei mezzi terrestri, nonché gli impatti sui fondali e sull'habitat marino in genere;
- e.9) evitare ogni tipo di contaminazione del suolo causata dalle attività di terra;
- e.10) garantire l'impermeabilizzazione del fondo delle eventuali aree destinate allo stoccaggio di rifiuti di cantiere, mediante telo o altri idonei sistemi di contenimento;
- e.11) eventuali accumulazioni temporanee di materiale di escavo, in eccedenza se non diversamente utilizzato, dovranno avvenire rispettando le distanze di assoluta sicurezza dai confini delle aree in erosione, senza arrecare pericolo per la salute dell'uomo e pregiudizio per l'ambiente;
- e.12) limitare la produzione di rifiuti, di polveri o altri agenti aerodispersi in atmosfera, controllando tali contributi emissivi mediante l'adozione di accorgimenti di buona pratica cantieristica;
- e.13) garantire lo smaltimento, secondo la vigente normativa, di eventuali rifiuti provenienti dalle fasi di cantiere;
- e.14) predisporre eventuali accertamenti tecnici e di controllo, campionamenti, misure, analisi di laboratorio ed elaborazioni di documentazioni tecniche, qualora richieste in occasione delle verifiche di ottemperanza alle suddette prescrizioni.

- 5) **Di riconoscere, nel rispetto degli artt. 7 e 8 del D.M. n. 173/2016, la vigilanza sul regolare svolgimento delle attività al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia;** pertanto, qualora si verificino situazioni di emergenza nell'area di movimentazione dei sedimenti marini, o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto dell'autorizzazione, la medesima Autorità potrà procedere, con provvedimento motivato, alla immediata sospensione di tutte o di parte delle attività oggetto dell'autorizzazione anche a tempo indeterminato, dandone immediata comunicazione a questa Autorità Competente per l'eventuale adozione dei provvedimenti conseguenti, fermo restando in capo alla medesima Autorità - in conformità al dettato dell'art. 135 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

Restano in capo al medesimo Corpo e agli altri organi di polizia giudiziaria, in conformità al dettato dell'articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, l'accertamento e la repressione di eventuali violazioni.

- 6) **Di demandare**, nel rispetto dell'art. 8 del D.M. n. 173/2016, le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ad ARPACAL che, nell'esercizio delle funzioni tecnico-operative per la prevenzione, protezione e controllo ambientale conferite con Legge regionale 3 agosto 1999, n. 20, ne comunicherà le risultanze a questa Autorità Competente.
- 7) **Di definire** l'efficacia e l'esecutività dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.M. 24/01/1996 per come segue:
- a) l'autorizzazione concessa con il presente decreto limitatamente ai primi 125.000 mc di materiale, è **valida fino al 05/11/2023**, corrispondente al termine di validità della caratterizzazione ambientale degli stessi materiali (2 anni prevista per il percorso I ai sensi del par. 2.2 allegato tecnico al D.M. n. 173/2016);
  - b) l'autorizzazione concessa con il presente decreto potrà essere, in qualsiasi momento, modificata, sospesa o revocata, da questo Dipartimento regionale con successivo motivato provvedimento, nel caso di inosservanze degli adempimenti procedurali e delle prescrizioni suddette o in tutti i casi in cui non risulti garantita la compatibilità delle operazioni effettuate con la salvaguardia dell'ambiente marino, delle coste e di qualsiasi altro uso legittimo del mare, anche sulla base di una adeguata e circostanziata motivazione che provenga da autorità competenti e/o dai soggetti ed enti territorialmente interessati;

- c) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., l'efficacia del presente decreto può essere sospesa da questo Dipartimento competente, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario che sarà indicato con successivo atto;
  - d) nel rispetto dell'art. 21-quater della L. 241/90 e s.m.i., il termine della sospensione potrà essere prorogato da questo Dipartimento per una sola volta e comunque non oltre i diciotto mesi dal momento dell'adozione del presente decreto autorizzativo, nonché ridotto per sopravvenute esigenze;
  - e) nel rispetto dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere revocato da questo Dipartimento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del decreto;
  - f) nel rispetto dell'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i., il presente decreto potrà essere annullato d'ufficio per motivi di interesse pubblico;
  - g) l'appaltatore dei lavori e/o altri soggetti terzi intervenuti nella realizzazione delle opere, non potranno avere nulla a pretendere da questo Dipartimento per l'avvenuta modifica, sospensione, revoca o annullamento del presente decreto;
  - h) il proponente e titolare dell'autorizzazione rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti gli eventuali danni arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne questa Autorità Competente da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni e reclami che potessero derivare dai lavori in oggetto.
- 8) **Di notificare** il presente decreto al proponente e titolare dell'autorizzazione e per i rispettivi adempimenti di competenza, al Capo del compartimento marittimo competente Corpo della Capitanerie di Porto – Guardia Costiera di Vibo Valentia, al Comune di Cetraro, alla Provincia di Cosenza, all'ARPACAL sede centrale di Catanzaro e Dipartimento Provinciale di Cosenza.
- 9) **Di precisare** che qualunque difformità e/o dichiarazione mendace nella documentazione tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente atto.
- 10) **Di fare presente** che avverso il presente decreto è possibile proporre, nei modi di legge, ricorso al T.A.R. per la Calabria entro 60 giorni dalla comunicazione del presente decreto ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.
- 11) **Di disporre** la pubblicazione in formato aperto del decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni di D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**Luigi Gugliuzzi**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**EDITH MACRI'**  
(con firma digitale)



## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

### Allegato A – Planimetria



### Delimitazione area di escavo

vertici	Latitudine	Longitudine
A	39° 31' 35,33"	15° 55' 10,82"
B	39° 31' 23,66"	15° 55' 25,70"
C	39° 31' 25,02"	15° 55' 25,01"





## REGIONE CALABRIA

Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente

Settore n. 2 "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Sviluppo Sostenibile"

### Delimitazione area di ripascimento

vertici	Latitudine	Longitudine
D	39° 30' 49,48"	15° 56' 7,45"
E	39°30' 12,63"	15° 56' 39,78"

